

## Verifica a priori della ricevibilità della domanda di eutanasia nel progetto di legge spagnolo



In Spagna esiste dal 2018 una legislazione specifica che regola l'interruzione o la sospensione del trattamento nell'assistenza di fine vita e in pazienti critici tenuti in vita da apparecchiature di supporto vitale<sup>[1]</sup>. Evitare il prolungamento irragionevole della vita e il ritiro o la sospensione di un supporto vitale considerato sproporzionato erano già da molti anni ritenuti una buona pratica clinica quando il paziente è d'accordo o si può assumere che lo sia. Alcune istituzioni indipendenti (che non rappresentano necessariamente la posizione dello Stato spagnolo), come l'Osservatorio di bioetica e diritto dell'Università di Barcellona, avevano elaborato già nel 2007 documenti sull'eutanasia e sulle direttive anticipate di trattamento<sup>[2]</sup>. Allo stesso modo, l'uso di oppiacei per alleviare la sofferenza è considerato una buona pratica medica anche se questa pratica può avere l'effetto concomitante di abbreviare la vita. In realtà, la limitazione del trattamento è comune nelle unità di cure intensive spagnole e questa pratica è accettata dalla stragrande maggioranza della comunità medica. I codici deontologici dei medici spagnoli si sono costantemente adattati ai cambiamenti nei quadri sociali e legali e si sono avvicinati sempre più a quelle posizioni che riconoscono la necessità di rispettare l'autonomia del paziente. I codici deontologici delle diverse società mediche in Spagna rifiutano esplicitamente trattamenti inutili, irragionevoli o sproporzionati,

considerandoli un trattamento disumano o degradante. Per altro persistono problemi quotidiani nella comunicazione tra medici, pazienti e familiari, rendendo difficili le decisioni in merito all'assistenza di fine vita.

In Spagna, diverse istituzioni sono favorevoli a un dibattito aperto sulla depenalizzazione dell'eutanasia e alla creazione di una legislazione che regoli questo processo. Fino ad ora, tuttavia, il Parlamento non aveva preso in considerazione la possibilità di discutere sull'eutanasia come è già stato fatto in altri paesi europei. Il Comitato consultivo catalano di bioetica ha raccomandato la depenalizzazione dell'eutanasia e del suicidio assistito per le persone con condizioni terminali irreversibili che chiedono la morte assistita<sup>[3][4]</sup>.

Secondo la legislazione spagnola, l'articolo 143 del codice penale in vigore punisce, in diversa misura, l'eutanasia e il suicidio assistito. Questa è un'apparente contraddizione con la Costituzione. Tuttavia, per quanto mi consta, nessuno in Spagna è stato mai condannato in un tribunale per l'imputazione di eutanasia o di suicidio assistito. Sul codice penale prevale la Costituzione spagnola che, nelle Sezioni 1 e 10, protegge e difende in modo inequivocabile la vita umana, ma non impone alcun obbligo di continuare a vivere contro la propria volontà personale in presenza di una sofferenza insopportabile.

Nel febbraio del 2020 una proposta di legge<sup>[5]</sup> sulla eutanasia e il suicidio assistito è stata discussa nel Parlamento spagnolo e approvata dalla camera bassa (Congreso de los Diputados), con 203 voti a favore e 140 contrari. La questione dell'eutanasia e del suicidio assistito era stata riportata alla ribalta nell'aprile 2019, dal caso, ampiamente coperto dai media, di Ángel Hernández che aveva aiutato a morire la moglie, affetta da un grave caso di sclerosi multipla. Il partito conservatore popolare Vox di estrema destra è contrario, mentre un sondaggio del 2019 dell'agenzia spagnola Metroscopia misura che l'87% dei cittadini sostiene

l'eutanasia per i pazienti incurabili e che circa i due terzi dei medici sono favorevoli al progetto di legge.

L'ex Primate di Spagna, Braulio Rodriguez Plaza, ha respinto le affermazioni dei promotori del progetto di legge secondo cui l'eutanasia incarnava un "nuovo diritto umano" e avvertiva che la sua legalizzazione sarebbe stata un "peccato grave e dannoso; né l'eutanasia né il suicidio assistito renderanno la società migliore o più libera o saranno espressione di veri progressi”.

La proposta di legge introdurrebbe nel sistema legale l'eutanasia. Con ciò si intende l'azione che produce la morte di una persona direttamente e intenzionalmente attraverso una relazione causa-effetto unica e immediata, su richiesta informata, espressa e reiterata di detta persona, che patisce per una sofferenza dovuta a una malattia incurabile o per una sofferenza che la persona ritiene inaccettabile e che non potrebbe essere in alcun modo mitigata. Così definita, l'eutanasia si collega, nella opinione dei proponenti, a diritti tutelati costituzionalmente, come l'integrità fisica e morale della persona, la dignità umana, il valore superiore della libertà, la libertà di coscienza o il diritto alla privacy.

La proposta di legge autorizza e regola l'eutanasia e il suicidio assistito, che consiste nella prescrizione e la fornitura al paziente da parte del professionista sanitario competente di una sostanza che possa essere auto-somministrata e causare la morte. Il personale sanitario ha il compito di presenza e supporto durante la auto-somministrazione, sia essa nel centro di cura o a casa.

Nel preambolo della proposta di legge se ne leggono i motivi informativi. La legalizzazione e la regolamentazione dell'eutanasia si basano su alcuni principi essenziali che sono alla base dei diritti delle persone e sono inclusi nella Costituzione spagnola. Sono, da un lato, i diritti fondamentali alla vita e all'integrità fisica e morale, e dall'altro, i valori costituzionalmente protetti come la dignità, la libertà o l'autonomia della persona. La proposta di legge impone

garanzie sufficienti a salvaguardare la libertà assoluta della decisione, escludendo qualsiasi pressione esterna.

Il contesto eutanasico, in cui è legalmente accettato l'atto di aiutare un'altra persona a morire, deve essere circoscritto e limitato a determinate condizioni che riguardano la situazione fisica e mentale in cui la persona si trova. Allo stesso modo, le garanzie devono essere stabilite in modo tale che la decisione di porre fine alla vita avvenga in assoluta libertà, autonomia e conoscenza, protetta da pressioni di ogni tipo che potrebbero provenire da ambienti sociali, economici o familiari e da decisioni affrettate. Questo contesto eutanasico, così delimitato, richiede una valutazione qualificata e indipendente, prima e dopo l'atto eutanasico. Allo stesso tempo sono garantiti la sicurezza legale e il rispetto della libertà di coscienza del personale sanitario chiamato a collaborare all'atto di aiutare a morire.

La proposta di legge ricalca la legge belga migliorandola sensibilmente e omettendo alcune delle contraddizioni e incoerenze riportate nel corpo del libro **Fine Vita**. Il principale miglioramento rispetto al testo belga è il controllo *a priori* da parte della Commissione di controllo. Tra le incoerenze che non sono eliminate, segnalo: non ci sono misure per tracciare le eutanasi clandestine né sanzioni per il medico che non trasmette il rapporto alla commissione di controllo; non è prescritta una procedura per la scelta del secondo medico chiamato a consulto e il suo parere non è che consultivo; non sono prescritte procedure in caso di parere difforme tra il primo e il secondo medico.

Alla fine dell'anno 2020, la proposta di legge approvata dal *Congreso de los Diputados* deve ancora essere discussa dal *Senado de España*.

Il testo completo della proposta di legge è presentato [qui](#).

Ci soffermiamo esclusivamente sull'articolo 10.

*Segue la traduzione del testo in italiano.*

Artículo 10. Control previo por parte de la Comisión de Evaluación y Control.

1. Una vez recibida la comunicación médica a que se refiere el artículo 8.4, párrafo primero, el presidente o la presidenta de la Comisión de Evaluación y Control designará en los dos días siguientes a dos miembros de la misma, para que, con carácter previo al pronunciamiento definitivo posterior del órgano colegiado, comprueben si, a su juicio, concurren los requisitos y condiciones establecidos para el correcto ejercicio del derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir.
2. Para el adecuado ejercicio de sus funciones, los dos miembros de la comisión designados tendrán acceso a la documentación que obre en la historia clínica y podrán entrevistarse con el médico o médica responsable o con el personal que actúe bajo la dirección de este o esta, así como con la persona solicitante.
3. En el plazo máximo de siete días naturales, y una vez evaluado el cumplimiento de lo previsto en esta ley, los miembros designados elevarán a la Comisión una propuesta para la aprobación o, en su caso, denegación de la solicitud de prestación de ayuda para morir. El contenido de la citada propuesta no vinculará el sentido de la resolución definitiva de la Comisión.
4. La resolución definitiva de la Comisión deberá ponerse, en el plazo más breve posible, en conocimiento del médico o médica responsable que realizó la comunicación para proceder, en su caso, a realizar la prestación de ayuda a morir.
5. Las resoluciones de la Comisión que informen desfavorablemente la solicitud de la prestación de ayuda para morir podrán ser recurridos ante la jurisdicción contencioso administrativa.

## Traduzione in italiano (traduzione dell'autore)

### **Articolo 10. Controllo preventivo da parte della Commissione di valutazione e controllo.**

1. Ricevuta la comunicazione dal medico che riceve la domanda di eutanasia, di cui all'articolo 8.4, primo comma, il presidente della Commissione di valutazione e controllo designerà nei due giorni

successivi due membri di essa, in modo che, prima della successiva pronuncia definitiva del organo collegiale, verifica se, a loro giudizio, i requisiti e le condizioni stabilite per il corretto esercizio del diritto di richiedere e ricevere assistenza per morire.

2. Per il corretto esercizio delle loro funzioni, i due membri nominati della commissione avranno accesso alla documentazione della cartella clinica e potranno intervistare il medico responsabile o il personale che agisce sotto la direzione di costui, nonché con il paziente richiedente.

3. Entro un periodo massimo di sette giorni di calendario e nel rispetto delle altre disposizioni di questa legge, i membri designati sottopongono alla Commissione una proposta per l'approvazione o il diniego della richiesta di eutanasia. Il contenuto della suddetta proposta non vincolerà il verdetto della risoluzione finale della Commissione.

4. La delibera definitiva della Commissione deve essere comunicata, quanto prima, al medico che ha effettuato la comunicazione, per procedere, se del caso, alla esecuzione dell'eutanasia.

5. Le pronunce della Commissione che deliberano negativamente circa la richiesta di eutanasia possono essere impugnate dinanzi alla giurisdizione amministrativa competente.

Non si devono sottovalutare la complessità e il costo della attuazione di un controllo a priori.

Richiederebbe la disponibilità nel Servizio sanitario nazionale e nelle sue strutture regionali di organi in grado di dare valutazioni accurate e tempestive in risposta alle richieste di avallo della decisione di ricevibilità della richiesta di atti eutanasi.

Se un tale controllo fosse imposto dalla legge in Belgio, ogni settimana in media oltre 60 richieste di applicazione della legge di depenalizzazione dovrebbero essere analizzate nel giro di pochi giorni. Questo compito richiederebbe la disponibilità di numerosi sanitari altamente qualificati assistiti da una adeguata struttura di supporto amministrativo.

- [1] Legislación española Ley 5/2018, de 22 de junio, sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso del final de la vida <https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-10580-consolidado.pdf> [consultato il 6 giugno 2020].  
Luís Cabré et al. *End-of-life care in Spain: legal framework* Intensive Care Med (2008) 34:2300–2303 DOI 10.1007/s00134-008-1257-7.
- [2] Cristina Lasmarías, et al. Development and implementation of an advance care planning program in Catalonia, Spain Journal: *Palliative & Supportive Care* / Volume 17 / Issue 4 / August 2019.
- [3] Catalan consultative committee on bioethics: <http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/consells/spbioe00.htm> [consultato il 6 giugno 2020].
- [4] Código de Derecho Constitucional <http://www.boe.es> › biblioteca jurídica › codigos › abrir pdf [Consultato il 7 giugno 2020]
- [5] Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia. [http://www.congreso.es/public\\_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-46-1.PDF](http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-46-1.PDF) [Consultato il 7 giugno 2020]